



Sede operativa: Via Brescia, 207 - 26100 CREMONA

ORDINANZA PRESIDENZIALE

AGGIORNAMENTO "REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI"

Cremona, 09/01/2019

IL PRESIDENTE

Acquisita in data 13 settembre 2018 (protocolo n.3447) la relazione contenente le risultanze dell'ispezione amministrativo-contabile disposta nei confronti di Cremona Solidale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Preso atto dei suggerimenti mossi nel rilievo n.14 "Necessità che contratti di consulenza aventi ad oggetto prestazioni fungibili o che non richiedano specifiche professionalità di procedere alla comparazione di più offerte tra loro"

Ravvisata quindi l'esigenza di aggiornare il regolamento attualmente in uso dall'Azienda per l'affidamento di incarichi individuali coerentemente con quello attualmente in uso dall'ente pubblico controllante, per quanto applicabile data la natura giuridica dell'Azienda Speciale Comunale e lo specifico settore economico di appartenenza

Data la necessità di fornire un adeguato e puntuale riscontro alla relazione ministeriale di cui sopra entro i termini stabiliti

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale dr. Emilio Tanzi;

ORDINA

- 1. di approvare la versione allegata del "Regolamento per l'affidamento di incarichi individuali"
- 2. di demandare ad un successivo atto del Direttore Generale il provvedimento di istituzione di appositi elenchi di professionisti attivabili al bisogno

Si dà atto che la presente ordinanza dovrà essere sottoposta a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

IL PRESIDENTE Dr Emilio Arcaini



REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI ESTERNI

INDICE

Articolo 1)	Oggetto, finalità, ambito applicativo
Articolo 2)	Presupposti per il conferimento
Articolo 3)	Esclusioni
Articolo 4)	Procedure comparative e criteri di selezione
Articolo 5)	Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione
in via diretta	senza esperimento di procedure comparative
Articolo 6)	Formalizzazione dell'incarico
Articolo 7)	Durata del contratto e determinazione del compenso
Articolo 8)	Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa	
Articolo 9)	Norme procedurali

Articolo 10) Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Articolo 1) Oggetto, finalità, ambito applicativo

- 1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento da parte dell'ASC Cremona Solidale degli incarichi individuali di lavoro autonomo, professionali e di collaborazione, ad esperti esterni di comprovata esperienza, in correlazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001
- 2. Le seguenti disposizioni si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'articolo 2222 del Codice Civile e delle disposizioni ad esso seguenti e sono finalizzate:
- ad indicare le procedure di affidamento di incarichi individuali esterni, con contratto di lavoro autonomo, di natura professionale, occasionale, coordinata e continuativa e garantire trasparenza nei criteri stessi di conferimento;
- a consentire il contenimento dei costi e la razionalizzazione degli incarichi a soggetti esterni, coerentemente con il "Programma annuale degli incarichi" approvato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti di spesa fissato nel Budget annuale dell'Azienda.

Articolo 2) Presupposti per il conferimento

- 1. Per esigenze cui non possono far fronte con il personale il Direttore Generale conferisce incarichi individuali di lavoro autonomo. Gli incarichi devono essere riferibili a prestazioni di lavoro autonomo ad alto contenuto professionale e devono essere attribuiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria. E' possibile prescindere dal requisito del titolo di laurea in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
- 2. Le tipologie di incarico possono essere individuate nelle seguenti:
- "incarichi di studio" consistenti in una attività di studio nell'interesse dell'Azienda, che si sostanziano nella consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
- "incarichi di ricerca" che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'Azienda;
- "incarichi di consulenza" che possono assumere contenuto vario e che si traducono in un mero apporto al processo decisionale (esempio: richiesta pareri ad esperti);
- "collaboratori professionali" ovvero i soggetti a cui vengono conferiti incarichi di natura esclusivamente specialistica e ai quali sia richiesta una specializzazione universitaria o di comprovato livello professionale;
- "collaborazioni coordinate e continuative" ovvero i rapporti di collaborazione ad alto contenuto professionale che si concretizzano in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque non a carattere subordinato (art.409 del Codice di Procedura Civile).
- 3. Al Direttore Generale o suo incaricato compete il compito della verifica puntuale dell'efficacia degli incarichi e l'applicazione delle modalità di cui al presente articolo.
- 4. Prima di conferire l'incarico deve essere preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane presenti all'interno dell'Azienda, con riferimento alle figure professionali effettivamente utilizzabili e alla indifferibilità di altri impegni di lavoro.
- 5. L'incarico attribuito di natura temporanea deve essere sorretto da adeguata motivazione. Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione per il quale è necessaria la proporzionalità economica rispetto all'utilità conseguita. L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dal proprio Statuto all'ASC Cremona Solidale e risultare coerente agli obiettivi e/o progetti determinati dal CdA o dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 3) Esclusioni

1. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo:

• gli incarichi conferiti ai componenti degli organi di controllo interno dell'Organismo Indipendente di Valutazione, nonché ai membri di commissioni di gara e di concorso;

• gli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore;

- per la rappresentanza ed il patrocinio legale in giudizio, compresa la domiciliazione;
- nell'ambito della comunicazione e convegni aziendali e della formazione del personale;
- per l'acquisto di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da altri enti locali e/o pubbliche amministrazioni, in applicazione dell'art. 30, comma 4, del D.lgs. 267/2000 (convenzioni tra enti locali per l'esercizio di funzioni e servizi), dell'art. 15 della legge 241/1990 (accordi per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero dell'art. 43, comma 3, della legge 449/1997 (convenzioni con soggetti pubblici);

• prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica (una tantum) che il collaboratore svolga in maniera saltuaria.

Articolo 4) Procedure comparative e criteri di selezione

- 1. Il Direttore Generale procede salvo quanto previsto al successivo articolo 5 all'affidamento degli incarichi professionali mediante procedure comparative che puntualizzi:
- l'oggetto e le modalità di realizzazione dell'incarico professionale;
- il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- la sua durata;
- il compenso previsto.
- 2. In termini comparativi sono valutati:
- gli elementi economici delle proposte;
- gli elementi curriculari di qualità dei candidati;
- le abilità professionali riferibili allo svolgimento del lavoro;
- le caratteristiche metodologiche della prestazione offerta.

In relazione alla peculiarità dell'incarico, il Direttore può definire ulteriori criteri di selezione.

- 3. In caso di mancata presentazione delle offerte richieste dalla avviata procedura comparativa, si può procedere direttamente al conferimento dell'incarico esterno secondo comunque i principi di economicità e funzionalità delineati dal presente regolamento.
- 4. Della procedura di valutazione si redige un sintetico verbale conservato agli atti

Articolo 5) Presupposti per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione in via diretta senza esperimento di procedure comparative

- 1. Si possono conferire incarichi professionali esterni, in via diretta e senza l'esperimento di procedure di selezione quando ricorrano le seguenti situazioni analiticamente riportate nel provvedimento di incarico:
- a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni, per la realizzazione delle attività, mediante l'esecuzione di prestazioni professionali, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o co-finanziati da Amministrazioni Pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- d) per notai o legali ai quali è affidata la consulenza giuridica o la difesa in giudizio dell'Azienda, in ragione del carattere fiduciario della scelta ed affidamento dell'incarico, e per quelli inerenti ad attività notarili;

- e) per dottori commercialisti e consulenti del lavoro ai quali è affidata la contabilità e la consulenza fiscale, tributaria e del lavoro dell'Azienda, in ragione del carattere fiduciario della scelta ed affidamento dell'incarico.
- 2. L'atto di affidamento deve fare riferimento e ricondursi ad una delle casistiche di cui all'elenco e motivare in caso di individuazione fiduciaria la scelta dell'incaricato evidenziando in maniera puntuale e dettagliata le ragioni poste a base del conferimento fiduciario.

Articolo 6) Formalizzazione dell'incarico

- 1. L'incarico conferito viene formalizzato mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.
- 2. Il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
- della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
- del luogo di espletamento dell'incarico;
- dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Azienda conferente;
- delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali;
- del compenso correlato all'utilità derivante ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.
- 3. La determina di assegnazione dell'incarico dovrà dare atto della sussistenza delle condizioni di cui all'art.2) comma 5.

Articolo 7) Durata del contratto e determinazione del compenso

- 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il Committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
- 2. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Articolo 8) Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

- 1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'articolo 409 c.p.c. e nel rispetto della disciplina del presente Regolamento.
- 2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate ad un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal Direttore Generale.
- 3. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'Azienda all'esterno.
- 4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato.
- 5. La sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Azienda, secondo le indicazioni del Direttore Generale, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

Articolo 9) Norme procedurali

1. L'Azienda rende noti gli incarichi conferiti pubblicando i relativi provvedimenti sul sito internet istituzionale. Detti provvedimenti indicheranno il soggetto percettore, la ragione dell'incarico e l'ammontare erogato.

Articolo 10) Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Direttore Generale - o suo incaricato - verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Il Direttore Generale acquisisce una relazione o un riscontro puntuale riguardante la prestazione fornita quando l'oggetto della stessa non si sostanzi già nella produzione di studi, ricerche o pareri.